STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AIFIRM

TITOLO I

Costituzione, scopo, sede e durata

Art. 1 DENOMINAZIONE - DURATA

- 1.1 E' costituita un'associazione professionale fra persone fisiche esercenti attività professionale non organizzata in ordini o collegi di cui al disposto dell'Art. 2 del presente Statuto e alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, di seguito l'Associazione.
- 1.2 L'attività tutelata dall'Associazione, svolta nella forma individuale o nella forma del lavoro dipendente, consiste nella attività di risk management intesa come attività di individuazione, monitoraggio, controllo e gestione dei rischi nelle società bancarie, assicurative, finanziare e società di gestione del risparmio.
- 1.3 L'Associazione è denominata Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers. Tale denominazione può essere abbreviata in AIFIRM.
- 1.4 L'Associazione è rappresentativa, in via non esclusiva, della professione a livello nazionale e diffusa su tutto il territorio nazionale, come disciplinato nel Regolamento referenti locali approvato dal Consiglio Direttivo; potranno comunque essere ammessi all'Associazione persone fisiche esercenti anche all'estero le attività di cui all'Art. 2 dello Statuto, nel rispetto della legge e dello Statuto.

Articolo 2 OGGETTO SOCIALE

- 2.1 L'Associazione non ha fini di lucro né sindacali ed è apartitica e fondata su base volontaria. Essa si propone di valorizzare e sviluppare le competenze professionali dei soci, nel settore della Gestione del Rischio insito nell'attività d'impresa nell'ambito delle persone giuridiche, associazioni ed enti operanti nel settore bancario, finanziario ed assicurativo, soggetti o meno al controllo delle Autorità e Organismi di vigilanza. Si propone, altresì, di diffondere tra i soci il rispetto delle regole deontologiche adottate.
- 2.2 A tali fini, l'Associazione promuove, con le modalità più idonee:
 - a) il confronto tra i soci sulle materie attinenti all'attività di Risk Management con particolare riferimento ad analisi e studio dei concetti, delle tecniche e metodologie;
 - b) il rafforzamento nell'ambito delle aziende finanziarie di una cultura orientata alla gestione consapevole dei rischi;
 - e) la diffusione delle conoscenze, tramite l'organizzazione di incontri, convegni e corsi, la realizzazione di iniziative a carattere editoriale anche tramite vettori telematici, la realizzazione e la pubblicazione di studi, opere monografiche, ricerche ed atti, nonché di strumenti software;
 - d) la definizione di principi di comportamento dei soci secondo i più alti standard etici e la definizione di adeguati standard qualitativi e di qualificazione professionale che i soci sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale;
 - e) il perfezionamento professionale dei soci sul piano scientifico e metodologico, attraverso lo scambio di idee ed esperienze, sia a livello nazionale che internazionale, l'organizzazione di incontri, convegni e corsi di formazione in via diretta ed indiretta, la realizzazione di iniziative a carattere editoriale e di strumenti software, la realizzazione e la pubblicazione di atti, studi, ricerche ed opere monografiche;
 - f) i contatti e le collaborazioni con Autorità e Organismi di vigilanza, Enti ed associazioni in Italia ed all'estero, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - g) la formazione e l'aggiornamento professionale costante dei soci, secondo standard professionali di qualità adeguati, attraverso specifiche iniziative, sia in modo diretto che tramite organismi terzi individuati dall'Associazione;
 - h) la verifica del mantenimento dei requisiti anche professionali dei soci e dell'osservanza dei principi deontologici adottati;
 - i) la garanzia della trasparenza e veridicità delle informazioni fornite sul sito web dell'Associazione circa i requisiti professionali e deontologici, i servizi prestati e gli standard qualitativi dei propri soci, agevolando gli utenti nella scelta e tutelandoli, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle regole sulla concorrenza,
 - j) l'eventuale rilascio, di attestati di iscrizione e di standard qualitativi dei servizi prestati e di qualificazione professionale dei soci, nei limiti della normativa in materia.

- 2.3 L'Associazione potrà svolgere ogni attività direttamente connessa al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché le attività ad esse accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse, comprese attività commerciali e produttive marginali, nel rispetto delle normative vigenti.
- 2.4 L'Associazione, per la realizzazione dei suoi fini, potrà partecipare a società o ad altre associazioni od enti che svolgano attività inerenti e/o strumentali alle attività di cui al presente articolo.

Articolo 3 SEDE - DOMICILIO SOCI

- 3.1 L'Associazione ha sede a Milano.
- 3.2 Con delibera del Consiglio Direttivo, la sede può essere trasferita.
- 3.3 Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere, altresì, istituite e soppresse sedi secondarie, sedi locali, uffici e rappresentanze altrove ed ovunque, sia sul territorio nazionale che all'estero.
- 3.4 Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione è quello che risulta dal libro dei soci, costantemente aggiornato a cura del Consiglio Direttivo.
- 3.5 Il libro soci viene tenuto dal Consiglio Direttivo che potrà nominare un responsabile della Segreteria per svolgere tale attività.
- 3.6 E' obbligo dei soci comunicare tempestivamente per iscritto all'Associazione ogni variazione in proposito. La comunicazione potrà avvenire mediante posta elettronica indirizzata all'Associazione.

Articolo 4 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento anticipato dovrà essere deliberato secondo le norme del presente Statuto e in coerenza con quanto previsto al successivo art.29

TITOLO II

Articolo 5 CATEGORIE DEI SOCI

- 5.1 I soci si suddividono nelle seguenti categorie: soci ordinari, soci praticanti, soci sostenitori, soci aggregati e soci onorari. I soci sono ammessi secondo la procedura prevista nel Regolamento di ammissione soci approvato dal Consiglio Direttivo. Il medesimo Consiglio redige e aggiorna un apposito Regolamento di Ammissione sui nuovi soci che integra e completa il presente articolo.
- 5.2 Possono essere ammessi quali **soci ordinari** le persone fisiche che:
- esercitano professionalmente, in modo esclusivo o prevalente, mediante lavoro intellettuale o con il concorso di questo, le attività di cui all'art. 2 che precede svolgendo attività lavorativa nell'area funzionale del risk management nelle società finanziarie come definite dal Regolamento di Ammissione sopra citato:
- contribuiscono, con il loro operato alla promozione, allo sviluppo, all'applicazione ed alla diffusione dell'attività professionale nel settore del Risk Management, nonché delle materie affini, nelle medesime imprese e, che intendano fornire un contributo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, condividendone le finalità.
- 5.3 Possono essere ammessi come **soci praticanti** le persone fisiche che sono avviati a svolgere le professioni tutelate dall'Associazione. I soci praticanti possono presentare la loro candidatura a socio ordinario dopo aver conseguito adeguata conoscenza ed esperienza nei settori di attività e materie di interesse dell'Associazione, come meglio precisato nel Regolamento di ammissione, approvato dal Consiglio Direttivo.
- 5.4 Possono essere ammessi quali **soci sostenitori** le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono sostenerne economicamente le attività e/o svolgere attività di sostegno anche organizzativo e logistico, senza partecipare alla vita attiva dell'Associazione stessa ma partecipando, anche solo, a singoli eventi formativi organizzati da Aifirm.
- 5.5 possono essere ammessi quali **soci aggregati** le persone fisiche che abbiano svolto in passato l'attività professionale tutelata dall'Associazione o che si occupino di risk management a livello accademico ovvero come dipendenti di società non finanziarie e siano interessati a contribuire agli scopi ed all'attività di quest'ultima

- 5.6 possono essere ammessi come **soci onorari** personalità del mondo economico, accademico, bancario, finanziario e assicurativo che, per la loro opera, conferiscono prestigio all'Associazione, condividendone le finalità.
- 5.7 Le quote associative ed i contributi versati a qualsiasi titolo sono intrasmissibili, incedibili, non rivalutabili e non soggetti a restituzione.
- 5.8 La partecipazione all'Associazione è libera, volontaria e non può essere a tempo determinato, subordinatamente al mantenimento dei requisiti statutari, salvo quanto previsto dal combinato disposto degli Articoli 8.1d) e 10 dello Statuto.
- 5.9 Il Regolamento di Ammissione disciplina le modalità di passaggio dei soci da una categoria ad altra categoria, nel rispetto delle disposizioni dell'Art. 7 che seque.

Art. 6 REQUISITI DEI SOCI

- 6.1 I soci ordinari, nonché i soci praticanti devono possedere i seguenti requisiti ai fini dell'ammissione quali soci e della permanenza nell'Associazione:
 - a) essere maggiori di età,
 - b) possedere titoli di studio o professionali adeguati allo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2 (Oggetto sociale) e meglio precisati nel Regolamento di ammissione, approvato dal Consiglio Direttivo,
 - c) possedere i requisiti previsti dal Codice Deontologico, dal Regolamento di ammissione e dal presente Statuto,
 - d) provvedere al proprio aggiornamento professionale permanente, secondo le direttive fissate dal Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale, dandone comunicazione all'Associazione, anche mediante autocertificazione;
 - e) accettare e condividere i principi contenuti nel Codice Deontologico adottato dall'Associazione;
 - f) essere in regola con il versamento delle quote associative oppure obbligarsi a versarle in caso di prima ammissione.
- 6.2 I soci onorari ed i soci sostenitori devono possedere i requisiti di cui all'art. 6.1, lettere e).
- 6.3 I soci aggregati devono possedere i requisiti di cui all'art. 6.1, lettere b, c, e

Articolo 7 AMMISSIONE DEI SOCI

- 7.1 Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda di ammissione indirizzata all'Associazione nei modi e con le formalità previste nel Regolamento. In caso di accoglimento della domanda, il Presidente provvede tempestivamente all'iscrizione nel Libro dei Soci.
- 7.2 I soci sono tenuti a versare un contributo con periodicità annuale. La misura del contributo annuo è determinata dal Consiglio Direttivo.
- 7.3 Il mancato versamento di quote e contributi di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla qualità di socio, qualora abbia esito negativo il sollecito effettuato dal Consiglio Direttivo, con mezzi scritti a prova certa di avvenuto ricevimento da parte del destinatario ovvero tramite email all'account indicato dal socio in sede di iscrizione, decorsi 10 giorni dal ricevimento della ricevuta. Le quote e i contributi associativi non sono cedibili ad alcun titolo.
- 7.4 Coloro che desiderano far parte dell'Associazione in qualità di socio ordinario, socio sostenitore, socio praticante e socio aggregato devono presentare domanda di ammissione; i soci che intendono richiedere il passaggio da una categoria all'altra devono presentare domanda tramite apposita comunicazione inviata al Consiglio Direttivo.
- 7.5 I soggetti interessati, di cui al precedente comma, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 che precede e fornire la relativa documentazione, comprensiva del curriculum vitae se richiesta dalla categoria di soci cui appartengono.
- 7.6 L'ammissione dei soci onorari avviene su proposta di un componente del Consiglio Direttivo ed approvata dal medesimo Consiglio Direttivo.
- 7.7 L'Ammissione dei soci alle diverse categorie ed il passaggio dei soci da una categoria all'altra avviene su delibera del Comitato Esecutivo o, se costituito da un Comitato Nomine, che ne riferirà al Consiglio Direttivo. Solo per i Soci Sostenitori, l'ammissione, se corredata da apposita dichiarazione di accettare e condividere i principi contenuti del Codice Deontologico dell'Associazione, avviene al momento del pagamento della relativa quota, fatto salvo il successivo art. 7.8
- 7.8 Le domande di ammissione vengono vagliate, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, dal Comitato Esecutivo o, se costituito da un Comitato Nomine, secondo le disposizioni del Regolamento di ammissione. In caso di ammissione il Comitato Esecutivo provvede tempestivamente all'iscrizione nel libro dei Soci, dandone comunicazione scritta agli interessati. Medesima comunicazione motivata sarà data in caso di mancato accoglimento della domanda. Il Comitato Esecutivo potrà, se lo ritiene, vagliare l'avvenuta iscrizione dei Soci Sostenitori disponendone l'esclusione se non ne ricorrano i presupposti. In tal caso la quota versata sarà, per intero, restituita al Socio.

8.1 Diritti dei soci

- a) I soci ordinari, i soci praticanti, i soci onorari ed i soci aggregati possono partecipare alle assemblee con diritto di voto; i soci sostenitori possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto, in quanto non partecipano alla vita attiva dell'Associazione;
- b) i soci ordinari, i soci onorari, i soci praticanti ed i soci aggregati possono essere nominati quali componenti gli organi sociali; la nomina avverrà nell'osservanza delle disposizioni del presente Statuto regolanti i singoli organi, con particolare riferimento ai requisiti richiesti ed all'assenza di incompatibilità, anche per il cumulo degli incarichi ricoperti nell'Associazione;
- c) tutti i soci hanno diritto a conoscere i programmi dell'Associazione, ad avere informativa sulla stessa ed a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) tutti i soci hanno diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, nell'osservanza di quanto disposto al successivo Art. 10.

8.2 Doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a:

- a) accettare ed applicare le disposizioni contenute nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio Direttivo, uniformandosi ad esse nell'esercizio della propria attività;
- b) osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti adottati, nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) sottoporsi alla procedura prevista all'Art. 9 che segue per la definizione di vertenze sorte a seguito di comportamenti contrari alle disposizioni del Codice deontologico o alla normativa regolante l'attività professionale, fatto salvo quanto previsto all'Art. 23 che segue;
- d) versare la quota associativa annuale fissato dal Consiglio Direttivo; sono esentati da ogni versamento i soci onorari;
- e) curare il proprio aggiornamento professionale secondo quanto disposto dal Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale, di cui al seguente Art. 23;
- f) comunicare tempestivamente al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo, secondo la rispettiva competenza, l'eventuale perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione o quale componente degli organi sociali.

Articolo 9 NORME DEL CODICE DEONTOLOGICO

- 9.1 Il socio, nell'esercizio della propria attività professionale e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi comportamento contrario al decoro, uniformandosi, oltre che alle disposizioni di legge regolanti l'attività professionale, anche alle norme del Codice Deontologico adottato dal Consiglio Direttivo.
- 9.2 Il socio, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale e della vita associativa, viene sottoposto a procedimento disciplinare regolato dalle disposizioni di cui al successivo comma.
- 9.3 Il procedimento è attivato, secondo quanto previsto nel Codice Deontologico, davanti al Consiglio Direttivo, anche su richiesta motivata di altro socio o di terzi, fatte salve le disposizioni dell'Art. 25 che segue. Nei casi più gravi il Consiglio Direttivo demanderà la decisione all'Assemblea. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea è sempre ammesso il ricorso da parte del socio interessato al Collegio dei Probiviri, di cui al seguente Art.24.

Articolo 10 CESSAZIONE

- 10.1 I soci cessano di far parte dell'Associazione per:
- a) dimissioni da presentare per iscritto mediante lettera raccomandata al Consiglio Direttivo,
- b) morosità nel versamento delle quote associative e dei contributi dei soci sostenitori di cui all'art.8.3;
- c) perdita dei requisiti in base ai quali erano stati ammessi,
- d) radiazione, qualora occorrano inadempienze agli obblighi previsti dal presente Statuto o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la continuazione del rapporto associativo.
- 10.2 La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'annualità relativa all'iscrizione, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Fatta salva l'esclusione del Socio Sostenitore ad opera del Consiglio Direttivo ex art 7.8.
- 10.3 La perdita della qualità di socio, escluso il caso di recesso, deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea in caso di rinvio alla stessa, oppure dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto disposto dall'Art.9, salvo quanto previsto all'Art. 25 che segue; ove ne ricorrano i presupposti, la perdita della qualità di socio sarà comunicata al socio tramite mezzi scritti a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
- 10.4 I soci che in qualunque modo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Organi associativi e struttura organizzativa

Articolo 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Comitato Esecutivo,
- d) il Collegio dei Revisori dei conti,
- e) il Comitato Tecnico-Scientifico,
- f) il Comitato per la Formazione e l'aggiornamento Professionale,
- g) il Collegio dei Probiviri.
- f) il Comitato Nomine (se nominato dal Comitato Esecutivo al suo interno)

Articolo 12 ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

- 12.1. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci, i soggetti esterni eventualmente identificati dal Consiglio, fatte salve le limitazioni poste all'art.17 o dalle eventuali policy promulgate e approvate dal consiglio.
- 12.2. Tutte le cariche sociali sono gratuite; è ammesso il rimborso con giustificativi delle spese sostenute in ragione dell'incarico o di singole attività svolte su mandato del Presidente, del Consiglio Direttivo, oppure del Comitato Esecutivo.

Art. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI

- 13.1. L'Assemblea è composta dai Soci. Essa si riunisce in sede ordinaria o straordinaria. Ciascun socio, iscritto a libro soci da almeno tre mesi può partecipare all'Assemblea e ha diritto di voto. Alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie hanno diritto a partecipare tutte le categorie dei soci.
- 13.2 Non hanno diritto di voto i soci sostenitori che non sono, pertanto, computati in ordine al raggiungimento dei "quorum" assembleari.
- 13.3 All'Assemblea ordinaria dei Soci sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) approvare annualmente la relazione del Consiglio Direttivo e il bilancio consuntivo;
 - b) nominare il Consiglio Direttivo, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, previa determinazione del numero dei componenti di detti organi;
 - c) deliberare su quanto sottoposto alla stessa dal Consiglio Direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per Statuto;
 - d) deliberare sulle vertenze sorte fra l'Associazione e i soci e fra gli stessi soci su materie attinenti l'attività associativa, qualora richiesto dal Consiglio Direttivo.
- 13.4. All'Assemblea straordinaria dei Soci sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) sulle proposte di modifica del presente Statuto;
 - b) sulla proposta di scioglimento dell'Associazione;
 - c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

- 14.2 L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) é convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui agli Articoli 12 e 13, ogni volta che questi lo ritenga opportuno.
- 14.3 L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere convocata senza ritardo anche quando ne sia fatta domanda motivata da un numero di soci ordinari, di soci aggregati e soci praticanti, iscritti nel libro dei Soci da non meno sei mesi, che rappresentino almeno un quarto dei voti.
- 14.4 L'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere convocata dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Revisore unico in caso di inattività del Consiglio Direttivo o qualora sussistano gravi motivi.

Articolo 15 REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 15.1 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata, anche fuori della sede legale nel territorio nazionale, o comunque in quello comunitario, con mezzi scritti a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario (lettera, telefax e posta elettronica), inoltrati con almeno dieci giorni di preavviso o almeno cinque giorni in caso di urgenza.
- 15.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data ed il luogo di svolgimento e deve essere spedito a ciascun membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti o al Revisore Unico, nonché a ciascuno dei soci, a qualunque categoria appartengano.

L'avviso può fissare anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

15.3 Quorum costitutivi e deliberativi

Per la validità:

- dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci e le
 deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione, la deliberazione è
 valida se assunta a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del
 bilancio consuntivo e preventivo, in quelle che riguardano la loro responsabilità ed in quelle nelle quali abbiano,
 per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, i consiglieri non hanno voto.
- dell'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, é necessaria la presenza di almeno la metà dei soci e le
 deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione, la deliberazione è
 valida se assunta a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento
 dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

15.4 Modalità di tenuta delle Assemblee.

L'assemblea può tenersi per teleconferenza, purché siano rispettati il metodo collegiale, la buona fede e la parità di trattamento dei soci, sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti e di discutere e votare simultaneamente.

La riunione s'intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario della riunione.

- 15.5 L'Assemblea vota, a scelta del Presidente della riunione, per alzata di mano, con prova e controprova, o per appello nominale.
- 15.6 In assenza di convocazione, l'assemblea è valida qualora sia presente, anche per delega o in teleconferenza, la totalità dei soci e sia altresì presente la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori oppure il Revisore Unico e tutti siano edotti sugli argomenti da trattare.

Articolo 16 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

- 16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in Sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano; in mancanza anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- 16.2 Il Presidente è assistito da un Segretario che redige il verbale da trascrivere sull'apposito libro.
- 16.3 I Soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non potrà cumulare più di quattro deleghe.

Articolo 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Il Consiglio è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da (i) un massimo di ventuno membri con diritto di voto, scelti tra i soci comunque per numero non superiore a due appartenenti alla stesso gruppo societario o alla stessa istituzione autonoma, e (ii) un massimo di due membri senza diritto di voto, scelti tra soggetti non iscritti all'Associazione, purché

appartenenti alle seguenti categorie: associazioni di categoria, rappresentanze sociali, enti sovranazionali, istituzioni governative o assimilabili comunque non private.

- 17.2 Possono far parte del Consiglio Direttivo i soci ordinari, i soci aggregati ed i soci praticanti, iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi e in possesso dei requisiti richiesti. Non possono ricoprire la carica di legale rappresentante coloro che abbiano subito condanna, passata in giudicato.
- 17.3 I consiglieri sono assoggettati alle seguenti cause di incompatibilità:
- le cariche di consigliere e di componente del Comitato Tecnico-Scientifico sono incompatibili fra di loro;
- dette cariche sono altresì incompatibili con quelle di Revisore e di Proboviro;
- le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con quella di Tesoriere di cui all'Art. 17.10.
- 17.4 La carica sociale di consigliere decade:
- in caso di decesso del consigliere;
- in caso di dimissioni del consigliere:
- in caso di decadenza per la perdita dei requisiti necessari per la nomina;
- in caso di mancata partecipazione di persona, o nelle modalità previste dal presente statuto, ad almeno una riunione consigliare convocata formalmente nell'arco dell'anno solare.
- 17.5 La perdita dei requisiti richiesti, nonché della qualifica di socio oppure il verificarsi di cause di incompatibilità di cui al presente articolo o ex lege, comportano l'immediata decadenza dall'incarico
- 17.6 Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto e non siano stati delegati al Comitato Esecutivo.
- 17.7 Il Consiglio Direttivo gestisce il contenzioso sorto con i soci o fra i soci, assumendo le relative delibere e curando l'applicazione di eventuali sanzioni, salvo quanto previsto dagli articoli 12.1e), 22.5 a) e 25 dello Statuto.
- 17.8 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente al quale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Nomina e revoca i componenti dei Comitati istituiti.
- Il Consiglio Direttivo nomina i responsabili delle funzioni di segreteria e tesoreria, se lo ritiene può nominare un unico soggetto (Direttore) con la responsabilità di entrambe le funzioni e delle attività delegate dal Consiglio
- 17.9 Il Presidente è obbligato all'immediata convocazione del Consiglio qualora gliene facciano richiesta almeno tre Consiglieri.
- 17.10 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e dei libri contabili, nonché della amministrazione del patrimonio e delle risorse finanziarie dell'Associazione, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo e le indicazioni fornite dal Presidente. Redige, altresì, i budget annuali di spesa ed i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, con facoltà di avvalersi di qualificate collaborazioni esterne su indicazione del Presidente.
- 17.11 Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in teleconferenza, con le medesime modalità previste per l'assemblea all'Art. 15.5, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente.
- 17.12 La convocazione è validamente effettuata con mezzi a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario (lettera, telefax e posta elettronica), inoltrati con almeno cinque giorni di preavviso (tre giorni in caso di urgenza); hanno diritto ad essere convocati anche i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico e il Presidente Onorario, se nominato.
- 17.13 È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza. In tal caso, i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere assicurata loro la possibilità di seguire la discussione, intervenire ed esprimere in tempo reale il proprio avviso, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
- 17.14 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.
- 17.15 Il Consiglio è convocato almeno una volta nell'anno solare secondo le modalità previste dal presente statuto.
- 17.16 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 17.17 Il Consiglio Direttivo nomina di volta in volta un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri. Qualora vengano a mancare uno o più membri durante il periodo di carica, il Consiglio Direttivo può procedere alla loro sostituzione per cooptazione, salvo che venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea.
- 17.18 Se viene meno tale maggioranza o comunque la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono curare la gestione ordinaria e convocare con urgenza l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.
- 17.19 Il Consiglio Direttivo:
 - esamina il rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.
 - emana ed approva tutti i Regolamenti previsti dal presente Statuto e gli ulteriori che si rendesse necessario adottare per il buon funzionamento dell'Associazione; approva, altresì, il Codice Deontologico dell'Associazione e ne cura il

periodico aggiornamento, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, nonché l'applicazione da parte dei soci. Di tali emanazioni/modifiche deve darne notizia l'Assemblea dei soci alla prima riunione immediatamente successiva.

- autorizza la spesa che ecceda la metà delle entrate ordinarie dell'anno precedente
- secondo quanto stabilito nel Regolamento apposito, vaglia le domande di ammissione, e assume i provvedimenti di sospensione nei confronti dei soci, a tutela dell'immagine dell'Associazione. Il Consiglio può delegare tale attività al Comitato Esecutivo o ad un Comitato Nomine al suo interno nominato, composto da non meno di due membri.
- elabora il programma di massima della attività associativa.
- 17.20 Il Consiglio Direttivo può delegare talune delle sue funzioni ad un Comitato Esecutivo nominato al suo interno, ad eccezione di quelle indelegabili per statuto, quali la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e della relativa relazione anche sull'attività dell'Associazione, nonché la convocazione delle assemblee.
- 17.21 I Membri del Consiglio restano in carica per tre esercizi e comunque sino all'Assemblea ordinaria che approva il bilancio dell'ultimo esercizio di carica; tale Assemblea procede alla nomina o all'integrazione dell'organo sociale; i consiglieri possono essere rinnovati.
- 17.22 I consiglieri devono dare notizia al Consiglio Direttivo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'Associazione; il Consiglio che deliberi di approvare l'operazione deve adeguatamente motivarne la convenienza ed il consigliere interessato, qualora in conflitto di interesse, ancorché titolare della capacità di firma, si asterrà dalla votazione e dal compimento dell'atto negoziale. Nei casi di inosservanza di tali disposizioni o nel caso di deliberazioni consiliari assunte con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni che arrechino un danno patrimoniale all'Associazione possono essere impugnate dagli altri consiglieri o dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico davanti all'Assemblea entro 30 giorni dalla data di assunzione delle stesse. Sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi; i consiglieri rispondono di eventuali danni derivanti all'Associazione dalla loro azione od omissione.
- 17.23 I contratti sottoscritti dai legali rappresentanti dell'Associazione in situazioni di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima Associazione possono essere annullati su domanda del Consiglio Direttivo, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
- 17.24 Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati per finalità specifiche, regolamentandone le modalità di funzionamento e la composizione. Le cariche sono gratuite a norma dell'art. 11 che precede.

Articolo 18 ELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI

18.1 Per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, l'Assemblea deve esprimere il voto selezionando i candidati da una o più liste, per ciascuna di numero non superiore ai consiglieri e revisori da eleggere.

Ove le candidature non raggiungano il numero previsto dall'articolo 15, il Consiglio Direttivo integrerà la propria composizione, previo assenso degli interessati.

Articolo 19 PRESIDENZA E ALTRE CARICHE DEL CONSIGLIO

19.1 Il Consiglio Direttivo, oltre ad eleggere trai suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, scelto tra i Consiglieri che hanno svolto attività degna di merito nei confronti dell'Associazione; il Presidente Onorario partecipa, di diritto, ai lavori del Comitato Esecutivo, e assume gli incarichi operativi decisi per delega dal Comitato Esecutivo stesso.

Articolo 20 COMITATO ESECUTIVO

- 20.1. Il Comitato Esecutivo è composto da almeno 4 membri del Consiglio, di cui fanno parte di diritto il Presidente e i Vice Presidenti e, se eletto, il Presidente Onorario.
- 20.2 Spetta al Comitato Esecutivo adoperarsi per la realizzazione dell'attività ordinaria dell'Associazione anche in base alle deleghe espressamente ricevute dal Consiglio, escluse quelle che, ai sensi del presente Statuto, gli spettano di diritto.
- 20.3 La decisione sull'ammissione dei soci e sul loro passaggio di categoria, a norma dell'art. 7.4 e 7.7 che precedono.
- 20.4 Ai membri del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto consiglieri, le disposizioni dell'Art. 17, in particolare per quanto attiene requisiti, incompatibilità, decadenza, interessi e conflitti di interesse.
- 20.5 Il Comitato Esecutivo si riunisce, anche in teleconferenza, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente.
- 20.6 La convocazione è validamente effettuata con mezzi a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario (lettera, telefax e posta elettronica), inoltrati con almeno cinque giorni di preavviso (due giorni in caso di urgenza).
- 20.7 Hanno diritto ad essere convocati alle riunioni i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore unico.

20.8 La riunione è validamente costituita qualora siano presenti, anche per teleconferenza, la maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo ed almeno un Revisore e delibera a maggioranza dei componenti presenti.

Articolo 21 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

- 21.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi, nominati dall'Assemblea che ne designa anche il Presidente. I membri effettivi del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni.
- 21.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve verificare periodicamente, con frequenza almeno semestrale, la contabilità dell'Associazione, ed è responsabile verso i soci, in solido con il Consiglio, della veridicità dei bilanci presentati per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

Articolo 22 COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

- 22.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico é composto da un numero dispari di membri, da 3 a 15, scelti dal Consiglio Direttivo fra autorevoli professionisti, esperti nei settori di interesse dell'Associazione, aventi le adeguate qualifiche professionali ed i requisiti morali richiesti.
- 22.2 La funzione del Comitato consiste nel supportare, con funzione consultiva, il Consiglio Direttivo nella definizione degli indirizzi strategici attinenti la professione tutelata dall'Associazione ed effettuare, su incarico del Consiglio Direttivo stesso, approfondimenti su tematiche di particolare interesse per l'Associazione.
- 22.3 Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico- Scientifico e ne elegge il Presidente- salva la facoltà di demandare tale elezione al Comitato stesso- determinandone il numero, la composizione e la durata, anche con rinnovo dell'incarico, al massimo coincidente con quello del Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico-Scientifico può proporre al Consiglio, nominativi di soci o non soci che collaborino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- 22.4 Il Comitato si riunisce, anche per teleconferenza, su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Viene redatto il verbale della riunione a cura del Presidente e conservato agli atti sociali.
- 22.5 L'incarico di componente del Comitato è incompatibile con quello di Revisore, di Proboviro e di componente il Consiglio Direttivo e del Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale.
- 22.6 Alle riunioni sono invitati il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente.

Articolo 23 - COMITATO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

- 23.1 Il Comitato é composto da un numero dispari di membri, da 3 a 13, persone fisiche scelte dal Consiglio Direttivo anche fra persone fisiche non socie e terzi autorevoli professionisti, esperti in settori di interesse dell'Associazione, aventi le adequate qualifiche professionali e i requisiti morali richiesti.
- 23.2 La funzione del Comitato consiste nelle seguenti attività:
 - a) presidiare e valutare periodicamente l'aggiornamento professionale dei soci e la loro formazione permanente, realizzata in forma diretta o indiretta;
 - b) collaborare all'elaborazione ed aggiornamento periodico della normativa tecnica UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) relativa alle attività professionali tutelate dalla Associazione:
 - c) curare l'applicazione del Regolamento per la Formazione e l'aggiornamento professionale.
- 23.3 Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato e ne elegge il Presidente, salvo demandare tale elezione al Comitato stesso, determinandone il numero, la composizione e la durata, anche con rinnovo dell'incarico, al massimo coincidente con quello del Consiglio Direttivo.
- 23.4 Il Comitato si riunisce, anche per teleconferenza, su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Viene redatto il verbale della riunione a cura del Presidente e conservato agli atti sociali.
- 23.5 L'incarico di componente del Comitato è incompatibile con quello di Revisore, di Proboviro, di componente del Comitato Tecnico- Scientifico.
- 23.6 Alle riunioni sono invitati il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente.

Articolo 24 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 24.1 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre o cinque membri a scelta dell'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
- 24.2 I Probiviri sono scelti anche tra non soci e comunque tra persone di specchiata moralità ed alto profilo professionale. Essi eleggono il Presidente ed il Vice Presidente al loro interno

- 24.3 Per le modalità di convocazione, riunione e verbalizzazione valgono le disposizioni dettate per il Comitato Tecnico-Scientifico.
- 24.4 L'organo delibera a maggiorana dei suoi membri presenti alla riunione.
- 24.5 Le attribuzioni dell'organo sono le seguenti:
 - a) giudicare sulle vertenze portate alla sua attenzione sia dal socio, il cui comportamento sia stato considerato lesivo degli interessi o dell'immagine dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea che hanno espresso tale valutazione, oppure dall'utente;
 - b) comporre le controversie sorte fra soci, con i soci e tra i componenti gli organi dell'Associazione, oppure fra i soci e l'utente, formulando il giudizio definitivo.
- 24.6 Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
- 24.7 L'incarico di componente tale organo è incompatibile con quello di componente degli altri organi dell'Associazione.

Articolo 25 SPORTELLO UTENTE

L'Associazione, qualora ne ricorrano le condizioni, provvederà all'istituzione di uno Sportello informativo per l'utente circa l'attività professionale e gli standard qualitativi dei soci e circa il sistema alternativo di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere fra il professionista iscritto all'Associazione e l'utente stesso, definendone le modalità di accesso e di funzionamento.

TITOLO IV

Esercizio sociale e patrimonio

Articolo 26 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio Sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno

Articolo 27 PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

- 27.1 Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituiti da:
 - quote associative annuali,
 - somme versate a qualunque titolo da soci sostenitori, persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione,
 - beni acquistati con tali somme,
 - donazioni e lasciti accettati dal Consiglio Direttivo,
 - contributi e versamenti a fondo perduto erogati da persone fisiche, enti pubblici e/o privati, nazionali ed esteri,
 - beni mobili e immobili conferiti, a qualunque titolo,
 - avanzi di gestione,
 - entrate derivanti da attività marginali commerciali e produttive dell'Associazione,
 - rimborsi derivanti da convenzioni,
 - eventuali proventi da corsi di formazione, indagini di mercato, convegni rivolti anche al pubblico, nonché da altre iniziative inerenti le finalità associative.
- 27.2 Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Disposizioni finali

Articolo 28

L'iscrizione all'Associazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli del presente Statuto e del Regolamento.

Articolo 29 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- 29.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla assemblea a norma dell'Art. 15 del presente Statuto.
- 29.2 In caso di liquidazione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30

- 30.1 Qualunque controversia comunque relativa all'interpretazione del presente Statuto o del rapporto tra il Fondo e ciascun Socio sarà definita con esclusione di qualsiasi intervento dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con decisione inappellabile di un Collegio Arbitrale irrituale di equità, composto da tre membri.
- 30.2 Il Socio che intenda sollevare una contestazione deve nominare il proprio arbitro e notificare la sua decisone all'Associazione, la quale deve provvedere alla nomina di un proprio arbitro entro trenta giorni. I due arbitri così designati nomineranno entro trenta giorni di comune accordo il terzo, con funzione di Presidente del Collegio. In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.
- 30.3 Il Collegio arbitrale decide, anche a maggioranza, in veste di amichevole compositore, senza alcuna formalità di procedura, entro 90 giorni dalla sua costituzione, perfezionata dall'accettazione della nomina da parte del Presidente.
- 30.4 Nel caso in cui nel corso della procedura uno degli arbitri venga a cessare per qualsiasi causa dalla sua carica, sarà sostituito conformemente ai criteri e alle competenze che ne avevano indotta la nomina.
- 30.5 Il Collegio arbitrale comunica alle parti la propria decisione, accompagnata da una sintetica motivazione.
- 30.6 La decisione arbitrale vincola le parti come se fosse espressione di una loro diretta volontà contrattuale.